

COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE
PROVINCIA DI PAVIA

CONTRATTO: conferimento incarico a tempo determinato e a titolo gratuito al geom. Giovanni Draghi, ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2, d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014.

L'anno duemilaventi addì diciassette (17) del mese di dicembre, in Varzi nella Sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese,

tra

IL Geom. Giovanni Draghi, nato a Varzi (PV) il 10/12/1953, ed ivi residente in Via Palazzina Vecchia, n. 7

ed

il Responsabile del Personale della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, Dott. Sandro Sciamanna, nato a Ascoli Piceno (AP) il 28/09/1966, residente a Tortona (AL) Via Lorenzo Perosi, n. 38 il quale interviene per nome e per conto della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese,

Dato atto che:

- il dipendente della Comunità Montana, geom. Giovanni Draghi, è stato collocato in quiescenza con decorrenza dal 11/12/2020;
- il geometra Giovanni Draghi ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio relativi all'espletamento delle funzioni e dei servizi inerenti l'Area 3 "Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Politiche del territorio e Ambiente" ed inerenti la Centrale Unica di Committenza.

Considerato che nelle more della conclusione del procedimento relativo all'assunzione di un istruttore direttivo tecnico, mediante concorso pubblico, l'Amministrazione della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ha necessità di assicurare la continuità nella conduzione del servizio e degli obiettivi dell'Area Tecnica e ravvisa nel conferimento diretto nei confronti del dipendente dell'Ente, collocato in quiescenza, lo strumento più utile al raggiungimento dell'obiettivo;

Richiamato l'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, d.l. 90/2014, a mente del quale *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (106), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile*

né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata [...]”;

Considerato che:

- in data 4.12.2014, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diramato specifica circolare interpretativa (n. 6/2014) in tema di *“interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90”*, specificando e chiarendo espressamente che anche per gli incarichi direttivi a titolo gratuito la disciplina regolamentare ivi prevista si sostanzia in un’evidente *“eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile”*;

- come sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito della circolare sopra citata, la disposizione di cui all’art. 6, d.l. 90/2014, che ha novellato l’art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, serve a consentire alle amministrazioni di *“avvalersi temporaneamente, di personale in quiescenza e in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare la continuità nella direzione degli uffici”*;

Ritenuto necessario perseguire la massima efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, relativamente alla funzione e servizi dell’Area 3 *“Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Politiche del territorio e Ambiente”* nonché della Centrale Unica di Committenza ed avvalersi pertanto della professionalità e dell’esperienza acquisita dal dipendente collocato in quiescenza ed assicurare la continuità nella conduzione delle funzioni e dei servizi in questione; Tutto ciò premesso e considerato

Le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

**ART. 1
OGGETTO**

La Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese come sopra rappresentata affida alla Geom. Giovanni Draghi, in possesso di riconosciuta professionalità e competenza l’incarico a titolo gratuito relativo all’espletamento delle funzioni e servizi relativi all’Area 3 *“Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Politiche del territorio e Ambiente”* ed alla Centrale Unica di Committenza.

**ART. 2
DURATA**

L’incarico di cui al presente disciplinare avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 16/12/2021, salvo risoluzione, recesso anticipato di una delle parti;

**ART. 3
CORRISPETTIVI**

L’incarico è svolto a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. che ha introdotto nuove disposizioni in materia di *“incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”*, modificando la disciplina già posta dall’art. 5, comma 9, del D.L.6.7.2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con*

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tale contratto non darà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo l’Incaricato già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente.

E’ riconosciuto il solo rimborso spese documentate per l’espletamento delle funzioni di cui ai punti precedenti;

I rimborsi spese saranno liquidati e accreditati previa presentazione di idonea documentazione;

ART. 4

OBBLIGHI DELL’INCARICATO

L’incaricato eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell’ambito del rapporto improntato a criteri di collaborazione con il personale operante all’interno dell’Ente.

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente, per cui l’incaricato non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non a si preventiva autorizzazione scritte da parte dell’Ente.

L’incaricato si impegna a mantenere il segreto d’ufficio sui dati e sulle notizie di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico ed a rispettare le disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679.

L’incaricato si astiene altresì dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado e dichiara, sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l’assolvimento delle funzioni e l’esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

L’incaricato si impegna al rispetto delle disposizioni e degli obblighi di condotta previsti:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- del Codice di Comportamento della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese;

La violazione degli obblighi contenuti nelle suddette disposizioni potrà dar luogo a risoluzione o decadenza del presente incarico.

ART. 5

MODALITA’ ATTUATIVE DEL RAPPORTO

L’incaricato svolgerà l’incarico in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione.

L’attività descritta potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri dell’Incaricato. L’Ente si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature, postazioni informatiche ed automezzi nella disponibilità dell’Ente.

L’Incaricato si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell’Ente senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.

Incaricato potrà svolgere la propria prestazione professionale sia nel proprio domicilio che presso la Sede della Comunità Montana.

**ART. 6
RESPONSABILITA'**

L'Incaricato solleva la Comunità Montana da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni che possano insorgere durante l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

**ART. 7
RECESSO ANTICIPATO**

Le parti potranno recedere liberamente ed in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno dieci giorni;

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1453 c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto o di impossibilità sopravvenuta dell'incaricato allo svolgimento delle prestazioni, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese potrà provvedere all'immediata risoluzione del rapporto senza preavviso.

**ART. 8
CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico non definite in via amministrativa tra le parti saranno deferite all'autorità giudiziaria. A tal fine le parti convengono che il foro competente sia quello di Pavia.

**ART. 9
REGISTRAZIONE E RINVIO**

Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne darà causa.


Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme di legge in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Varzi, li 17/12/2020

Prot. 3381

Geom. Giovanni Draghi



per conto della Comunità Montana
dell'Oltrepò Pavese
Il Responsabile Personale
Dott. Sandro Sciamanna

